

# **REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI ITS Fabriano**

## **SOMMARIO**

<b>FONTI NORMATIVE</b>	<b>2</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO I</b>	
<b>Riconoscimento al momento dell'accesso ai percorsi</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO II</b>	
<b>Riconoscimento all'interno dei percorsi</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO III</b>	
<b>Riconoscimento all'esterno dei percorsi</b>	<b>6</b>
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>6</b>

## FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento opera nel rispetto:

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori degli indirizzi programmatici e gestionali del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- del Decreto del MIUR, del 7.9.2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze;
- del Decreto del MIUR, del 7.2.2013 - Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- dello Statuto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Fabriano;
- del Decreto del MIUR, del 16/09/2016 recante “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- del Regolamento Generale della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Fabriano;

## PREMESSA

Il DPCM del 25 gennaio 2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori all'Art.5 *"Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi"*, comma 3 prevede il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti e produce effetti di "sconto formativo (credito):

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno di altri percorsi, allo scopo di abbreviarli e facilitarne eventuali passaggi realizzati nell'ambito del Sistema citato di cui all'articolo 1, comma 1 (istruzione e formazione tecnica superiore);
- c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia, e di altri sistemi formativi.

In applicazione della normativa suddetta, nonché in attuazione delle norme Statutarie e Regolamentari della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Fabriano efficienza energetica, il presente Regolamento intende disciplinare il riconoscimento di quanto di seguito riportato che verrà tradotto in Crediti Formativi:

- attività formative svolte precedentemente in percorsi di livello post-secondario, in Italia o all'estero;
- conoscenze ed abilità certificate;
- attività formative, conoscenze ed abilità certificate svolte nell'ambito dei percorsi formativi dell'ITS.

## TITOLO I

### Riconoscimento al momento dell'accesso ai percorsi

#### ART. 1

Lo studente che abbia interesse al riconoscimento di crediti formativi (CF) può farne specifica richiesta precedentemente all'atto dell'iscrizione, o successivamente, indirizzando la stessa al Comitato Tecnico Scientifico dell'ITS ( detto CTS), entro e non oltre 2 mesi dall'iscrizione ad uno dei percorsi dell'ITS. Tale richiesta può essere presentata una sola volta e non è soggetta a modificazioni.

#### ART. 2

I percorsi erogati dall'ITS che hanno una durata di 2 anni, prevedono l'acquisizione di Crediti Formativi (CF), che nello specifico caso sono in misura pari a 120, 1 CF ogni 15 ore formative nei vari moduli. Il CTS può attribuire in entrata fino a un massimo di 20 CF (300 ore) come riconoscimento di attività formative, conoscenze ed abilità debitamente certificate.

### **ART. 3**

Le certificazioni linguistiche; le certificazioni informatiche e altre attestazioni di qualifica possono essere riconosciute, in termini di CF, dal CTS e consentono l'esonero dal sostenimento di attività formative previste dalla programmazione didattica dell'ITS che pertanto si considerano assolte.

### **ART. 4**

Il riconoscimento dei CF per attività formative precedentemente svolte in percorsi di livello post-secondario opera sulla base dei seguenti elementi valutativi:

- Appartenenza degli insegnamenti, oggetto della richiesta di riconoscimento, alla stessa Area Scientifica Disciplinare;
- Valutazione del programma o dell'esame sostenuto fornito dall'interessato.

### **ART. 5**

Ulteriori conoscenze e abilità acquisite individualmente dallo studente e non previste negli articoli precedenti, possono essere valutate, riconosciute e computate caso per caso.

### **ART. 6**

La documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento, a seconda della richiesta, è costituita da:

-certificazioni che ne evidenzino:

- ✓ il titolo di provenienza, i crediti riconosciuti all'Area Scientifica Disciplinare di appartenenza o il programma delle attività didattiche svolte e degli esami eventualmente svolti oggetto della richiesta di riconoscimento, che ne evidenzino i contenuti didattici (rilevabili dalle certificazioni di studio e dal cv) 3 CFU pari a 45 ore;
- ✓ l'avvenuta presenza in esperienze formative e lavorative svolte in specifici e coerenti contesti professionali: lavoro, tirocini e stage (rilevabili dalle dichiarazioni del datore di lavoro, nonché dai contratti svolti) 14 CFU pari a 210 ore;
- ✓ possibili certificazioni attestanti i risultati conseguiti per altre conoscenze ed abilità oggetto della richiesta di riconoscimento 3 CFU pari a 45 ore.

### **ART. 7**

Il procedimento di riconoscimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro il termine di 30 giorni.

### **ART. 8**

I CF riconosciuti non concorrono alla determinazione della media ponderata prevista nella valutazione finale pre-esame conclusivo effettuata dal CTS.

## **TITOLO II**

### **Riconoscimento all'interno dei percorsi**

#### **ART. 1**

Lo studente che abbia interesse al riconoscimento dei crediti acquisiti all'interno dei percorsi ITS, allo scopo di abbreviare gli stessi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del DPCM 25/01/2008 ovvero nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, può farne specifica richiesta durante lo svolgimento del percorso formativo e/o qualora abbia la necessità di interrompere il percorso e/o voglia reinserirsi nell'ambito di un nuovo percorso.

Tale richiesta andrà indirizzata al CTS dell'ITS.

#### **ART. 2**

I percorsi erogati dall'ITS hanno una durata di 2 anni e il CTS, nell'ambito dei 120 Crediti Formativi, può certificare le competenze acquisite fino a concorrenza delle attività formative, debitamente svolte all'interno del percorso stesso, con lo stesso metro di valutazione (1 CF per 15 ore di attività svolte, in presenza o in tirocinio/stage, superate nelle prove di verifica se previste a fine modulo).

#### **ART. 3**

Il procedimento di riconoscimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro il termine di 30 giorni.

## **TITOLO III**

### **Riconoscimento all'esterno dei percorsi**

#### **ART.1**

Lo studente che abbia interesse al riconoscimento dei crediti formativi all'esterno dei percorsi ITS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle Università nella loro autonomia, e di altri sistemi formativi, può fare richiesta della certificazione delle competenze acquisite a completamento del percorso formativo, in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale.

Tale richiesta andrà indirizzata al CTS dell'ITS.

**ART. 2**

I percorsi erogati dall'ITS hanno una durata di 2 anni con l'acquisizione di 120 Crediti Formativi (CF). Il CTS può certificare le competenze acquisite nell'ambito delle varie attività formative svolte all'interno del percorso stesso e superate (1 CF per 15 ore di attività svolte, in presenza o in tirocinio/stage, superate nelle prove di verifica se previste a fine modulo).

**ART. 3**

Il procedimento finalizzato al rilascio della certificazione delle competenze si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro il termine di 30 giorni.

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web della Fondazione ITS [www.itsfabriano.it](http://www.itsfabriano.it) In fase di prima applicazione il termine di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei CF di cui al Titolo I art. 1 è di 4 mesi.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a specifiche delibere degli organi competenti in materia.